

Informazione sui lavori legislativi

Haftungsausschluss

Dieser Text ist eine provisorische Fassung und stellt lediglich eine Arbeitsgrundlage dar. Massgebend wird nur die definitive Fassung sein, welche zu gegebenem Zeitpunkt unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird.

Inwiefern grundversorgungsrelevante Dienstleistungen etwa der Abwasserreinigung oder der Telekommunikation aufrechterhalten werden können und gleichzeitig der Stromverbrauch der entsprechenden Branche reduziert werden kann, wird zurzeit geprüft.

Exclusion de la responsabilité

Ce texte est une version provisoire et ne constitue qu'une base de travail. La version définitive qui sera publiée au moment opportun sous www.fedlex.admin.ch fait foi.

La question de savoir dans quelle mesure les services de base tels que l'épuration des eaux usées ou les télécommunications peuvent être maintenus tout en réduisant la consommation d'électricité du secteur concerné est actuellement en cours d'examen.

Esclusione di responsabilità

Questo testo è una versione provvisoria e rappresenta solo una base di lavoro.

La versione definitiva che sarà pubblicata al momento dato su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Attualmente si sta valutando in che misura sia possibile mantenere i servizi rilevanti per la fornitura di base, come il trattamento delle acque reflue o le telecomunicazioni, e allo stesso tempo ridurre il consumo di elettricità del settore corrispondente.

Limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le limitazioni e i divieti di utilizzo di energia elettrica al fine di garantire l'approvvigionamento elettrico del Paese in energia elettrica.

² Si applica a tutti i consumatori finali allacciati alla rete elettrica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico.

Art. 2 Limitazioni di utilizzo

¹ L'utilizzo di energia elettrica è limitato per gli impieghi elencati nell'allegato 1.

² Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l'allegato 1.

³ L'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici è consentita solo il [...] (giorni della settimana)] dalle [...]ora] alle [...]ora]. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni stabiliscono deroghe per la sicurezza nell'ambito delle loro competenze.

Art. 3 Modalità stand-by

Gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico che non sono strettamente necessari sono scollegati dalla rete elettrica. È fatto salvo il funzionamento in stand-by per evitare danni agli apparecchi o agli impianti.

Art. 4 Divieti di utilizzo

¹ I divieti di utilizzo di energia elettrica sono elencati nell'allegato 2.

² Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il DEFR può modificare l'allegato 2.

Art. 5 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori finali nei loro comprensori e assistenza per gli aspetti tecnici.

Art. 6 Informazione

Il DEFR provvede a informare la popolazione in modo adeguato.

Art. 7 Sorveglianza e controllo

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) sorveglia gli effetti delle limitazioni e dei divieti sul consumo di elettricità.

² I Cantoni effettuano controlli a campione sul rispetto delle limitazioni e dei divieti.

Art. 8 Esecuzione

Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il....

² Ha effetto sino al

*In caso di crisi, le limitazioni verrebbero applicate idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (di lieve entità) a 3 (limitazioni più rilevanti).
Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.*

Limitazioni di utilizzo

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con i divieti della fase di escalation 1 di cui all'allegato 2)

1. Le lavatrici a uso domestico possono essere utilizzate a una temperatura di lavaggio di 40°C al massimo.
2. L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di 12 ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
3. I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione le aree benessere e i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura, strutture di assistenza per persone disabili e organizzazioni di assistenza e cura a domicilio nonché i locali destinati all'accoglienza istituzionale di bambini e adolescenti.
4. Nel commercio al dettaglio gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassette scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
5. Nel commercio al dettaglio i refrigeratori per bevande non possono essere utilizzati a temperature inferiori a 9°C, ad eccezione delle bevande deperibili.
6. I frigoriferi utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei 6°C. Fanno eccezione:
 - i locali e le attrezzature in cui devono essere sempre rispettate le norme di temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari;
 - i frigoriferi impiegati nell'industria chimica e farmaceutica e nei laboratori di ricerca, nonché i frigoriferi impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicinali e vaccini;
 - i locali e le attrezzature per la conservazione di beni naturali e culturali all'interno dei musei.
7. I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -20°C. Fanno eccezione:
 - i locali e le attrezzature in cui devono essere sempre rispettate le norme di temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari;
 - i congelatori impiegati nell'industria chimica e farmaceutica e nei laboratori di ricerca;
 - i congelatori impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicinali e vaccini.
8. La ventilazione della cucina deve essere adattata in funzione dei tempi di cottura ed essere spenta quando non si cucina.
9. L'utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.

10. L'utilizzo dell'illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.
11. Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.

Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
- La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente deve essere limitata a un massimo di 27°C. Fanno eccezione le saune.
- Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C. Fa eccezione la conservazione di alimenti deperibili come il pesce fresco o la carne macinata, che secondo la legislazione sulle derrate alimentari devono essere conservati a temperature massime più basse. Fanno eccezione i congelatori impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicinali e vaccini.
- Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassettei scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Se la produzione di acqua calda potabile è garantita principalmente attraverso l'energia elettrica, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C. Sono fatte salve le misure temporanee per combattere i germi patogeni. Queste limitazioni non si applicano a:
 - ospedali;
 - studi medici;
 - case per partorienti;
 - case per anziani, case di cura;
 - strutture di assistenza per persone disabili;
 - aziende alimentari.
- In discoteche, club e simili, nonché in occasione di manifestazioni di ballo e simili, il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I fornitori di servizi di streaming devono limitare la risoluzione delle loro offerte alla definizione standard (standard definition, SD).
- Le vasche idromassaggio, gli apparecchi per l'abbronzatura, le saune, le cabine a infrarossi, i bagni di vapore, le poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito commerciale possono essere utilizzati per un massimo di sette ore al giorno.

- I centri di calcolo e le sale server non possono essere raffreddati al di sotto dei 25°C.
- Le macchine utilizzate in ambito commerciale per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento possono essere utilizzate per un massimo di quattro ore al giorno.

Fase di escalation 3 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- L'orario di apertura dei negozi del commercio al dettaglio deve essere ridotto di [... (1-2)] ore al giorno. A seconda delle dimensioni del negozio si può stabilire in modo indipendente la finestra temporale di apertura.
- Se un'azienda decide di chiudere completamente alcune filiali o di aprire i negozi solo in determinati giorni, il numero delle ore di chiusura viene conteggiato nella riduzione dell'orario di apertura dell'intera rete di filiali.
- Al di fuori degli orari di apertura i congelatori devono essere coperti con pannelli di polistirolo o tende notte.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di otto ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
- Oltre ai locali pubblici, i locali privati e i locali di lavoro riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili. Fanno eccezione anche i locali in cui soggiornano malati cronici che hanno bisogno di ambienti caldi oppure persone a mobilità ridotta che vengono assistiti da organizzazioni di assistenza e cura a domicilio.

In caso di crisi, i divieti verrebbero applicati idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (divieti di lieve entità) a 4 (divieti di ampia portata) per evitare, in associazione con il contingentamento, il ricorso a disinserimenti della rete elettrica. Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.

Divieti di utilizzo

È vietato l'utilizzo di elettricità per i seguenti scopi:

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation 1 di cui all'allegato 1)

1. Funzionamento di riscaldatori mobili, tranne nei locali abitati o nei luoghi di lavoro che non dispongono di altre possibilità di riscaldamento;
2. Funzionamento di apparecchi per il riscaldamento di comfort all'aperto, quali riscaldatori a fungo, pannelli radianti o riscaldatori per sedili di seggiovie;
3. Funzionamento di condizionatori e ventilatori mobili senza necessità operative;
4. Funzionamento di impianti di condizionamento a scopo di comfort, senza necessità operative, in ambienti di lavoro o di soggiorno;
5. Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito privato;
6. Funzionamento di macchine per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento in ambito privato;
7. Funzionamento di scaldapiatti e scaldatazze nel commercio al dettaglio e nel settore alberghiero e della ristorazione;
8. Illuminazione esterna e architettuale di edifici, giardini e viali privati, salvo se necessaria per motivi di sicurezza;
9. Illuminazione di parcheggi e autorimesse al di fuori degli orari di apertura, ad eccezione delle luci di emergenza;
10. Illuminazione superiore ai 100 lux in luoghi in cui non sono presenti postazioni di lavoro permanenti, se possibile a livello tecnico ed economicamente ragionevole;
11. Illuminazione di locali in cui non sono presenti persone, se possibile dal punto di vista tecnico, ad eccezione delle luci di emergenza;
12. Utilizzo di impianti di autolavaggio (piste e box) per autovetture e veicoli commerciali, salvo se necessario per lavori di officina;
13. Funzionamento di dispositivi elettronici al di fuori dell'orario di lavoro, se possibile dal punto di vista tecnico e operativo, ad eccezione dell'infrastruttura legata ai registratori di cassa e dei dispositivi informatici di importanza sistemica;
14. Riscaldamento di ambienti con porte esterne sempre aperte;
15. Funzionamento di attrezzi da giardinaggio a filo e a batteria, salvo se vengono utilizzati per rimuovere ostacoli o fonti di pericolo rilevanti per la sicurezza;
16. Fornitura di acqua calda nei servizi igienici pubblici.

Fase di escalation 2 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- Funzionamento di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario;

- Illuminazione a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, ad eccezione dei loghi aziendali durante l'orario di lavoro;
- Illuminazione decorativa festiva e di altro tipo per esterni;
- Funzionamento di asciugatrici e ferri da stiro nel settore privato;
- Mining di criptovalute;
- Funzionamento di mini-bar nelle camere degli ospiti e di distributori automatici refrigerati a uso comune nel settore alberghiero e della ristorazione;
- Funzionamento di refrigeratori per bevande, ad eccezione delle bevande deperibili, nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio;
- Funzionamento di macchine per il ghiaccio (produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento) nel settore privato e commerciale. Fanno eccezione:
 - i settori che necessitano di macchine per il ghiaccio per rispettare le prescrizioni previste nella legislazione sulle derrate alimentari,
 - le macchine per il ghiaccio utilizzate nell'industria chimica e farmaceutica a fini di ricerca o produzione;
- Funzionamento di scale mobili e tappeti mobili qualora esista un altro mezzo di accesso.

Fase di escalation 3 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- Funzionamento di sistemi di riscaldamento elettrico per piscine;
- Illuminazioni esterne di campi e impianti sportivi, ad eccezione degli sport di squadra semiprofessionali e professionali;
- Funzionamento di pressostrutture per attività ricreative o sportive;
- Svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica;
- Sistemi di illuminazione e nebulizzazione in discoteche, club e simili;
- Funzionamento di dispositivi video, DVD e Blu-ray, console di gioco e computer di gioco;
- Fornitura di servizi di streaming a scopo di intrattenimento;
- Funzionamento di impianti di innevamento;
- Raffreddamento artificiale di piste di ghiaccio all'aperto.

Fase di escalation 4 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1-3)

- Offerte per il trasporto di persone senza funzione di collegamento secondo l'articolo 3 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori;
- Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica;
- Funzionamento di impianti per sport invernali;
- Funzionamento di sistemi di riscaldamento o raffreddamento per impianti sportivi;

- Funzionamento di parchi di divertimento, sale giochi, casinò, discoteche e simili. Fa eccezione il funzionamento di impianti indispensabili per la sicurezza o il benessere degli animali, come i recinti per specie animali potenzialmente pericolose o i sistemi di filtraggio degli acquari negli zoo e nei negozi di animali;
- Proiezione pubblica di film;
- Realizzazione pubblica di manifestazioni culturali (teatro, opera e concerti), se richiedono energia elettrica;
- Svolgimento di manifestazioni sportive professionali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.

Commento ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave penuria di elettricità imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell'energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori).

Come misura di gestione della domanda vengono attuati limitazioni e divieti di utilizzo dell'elettricità per determinati impieghi (impianti, apparecchi, servizi e attività).

L'ordinanza «modulare» del Consiglio federale può essere posta in vigore integralmente o in parte, a seconda della situazione di penuria che si presenta concretamente. Limitazioni e divieti verranno stabiliti e gerarchizzati in base alle necessità di risparmio e agli effetti sull'economia e sulla popolazione (da una limitazione dei comfort a misure più incisive).

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori del mercato. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

2. Potenziale di risparmio atteso dalle misure proposte

Le limitazioni e i divieti proposti nell'utilizzo dell'energia elettrica (di seguito: misure) riguardano in particolare i settori riscaldamento (9,3 % dei consumi finali di elettricità in Svizzera), acqua calda (4,7 %), illuminazione (9,7 %), climatizzazione, ventilazione, impianti tecnici (11,1 %), mobilità interna (6 %) informazione, comunicazione e intrattenimento (5,3 %). Il consumo di elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda è più marcato nelle economie domestiche (67 % per il riscaldamento, 70 % per l'acqua calda), mentre il consumo per l'illuminazione, la climatizzazione, la ventilazione e gli impianti tecnici è da attribuire in special modo al settore dei servizi. Anche l'industria è toccata da tali misure, ma a quest'ultima si applica in particolare il contingentamento per i grandi consumatori.

Il potenziale di risparmio delle misure proposte è stimato, per l'intero territorio nazionale, al 15 per cento circa del consumo annuo in Svizzera. Si tratta di un valore indicativo dato che, per

molti settori, non si dispone di dati dettagliati per poter stimare correttamente il potenziale di risparmio. Nei casi in cui sono disponibili dati sul consumo, si tratta solitamente di dati annui. Il potenziale di risparmio effettivo durante un periodo di gestione dipende dalla stagionalità dei consumi di ogni utilizzo e, nella migliore delle ipotesi, può solamente essere stimato.

Le cifre menzionate sono tratte dal rapporto sull'analisi del consumo di energia in Svizzera 2000–2019 per categoria di utilizzazione¹, realizzato nell'ottobre del 2020. L'ultimo rapporto disponibile (novembre 2021) è stato volutamente escluso: i dati presi in considerazione si riferiscono infatti al 2020, anno segnato dalla pandemia, e quindi non rappresentativo per il consumo reale di corrente in Svizzera.

Il criterio decisivo per l'efficacia delle misure è il comportamento della popolazione e delle imprese. La pandemia ha dimostrato che, per modificare il comportamento, i divieti sono più efficaci delle raccomandazioni.

3. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

La limitazione o il divieto di determinati impieghi dell'elettricità ha lo scopo di ridurre il consumo energetico o, in caso di necessità, di spezzare i picchi di carico.

Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i consumatori finali che si approvvigionano in energia elettrica dalla rete pubblica svizzera e/o sono ad essa allacciati.

Articolo 2

Con la limitazione dell'utilizzo si può conseguire un risparmio limitato di energia elettrica che consente, a seconda della necessità di risparmio e della situazione, di ricorrere a un numero minore di misure più restrittive per l'economia e la popolazione. Per quanto riguarda il rispetto delle limitazioni, la responsabilità è dei singoli consumatori, dei gestori degli impianti e dei prestatori di servizi coinvolti.

L'allegato 1 riporta possibili limitazioni da applicare sotto la responsabilità personale. L'elenco viene rivisto a intervalli regolari e, in particolare, adattato alle circostanze tecniche, pertanto non è esaustivo. Al momento della messa in vigore da parte del Consiglio federale, i divieti saranno adeguati alla situazione contingente e definiti in maniera esaustiva.

Le limitazioni riguardano principalmente la regolazione elettrica della temperatura dell'acqua (riscaldamento e raffreddamento), oppure si tratta di limitazioni temporali per gli impieghi dell'elettricità. Dal momento che le limitazioni elencate sono per lo più autoesplicative, non vengono fornite ulteriori spiegazioni, ad eccezione delle due indicazioni seguenti.

- Tra gli studi medici menzionati più volte rientrano anche gli studi dentistici e veterinari, ai sensi della legge sulle professioni mediche (RS 811.11).
- Per azienda alimentare si intende un'unità aziendale di un'impresa che fabbrica, importa, esporta, trasforma, tratta, deposita, trasporta, caratterizza, pubblicizza, distribuisce o consegna derrate alimentari, cfr. ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02).

Le limitazioni vengono applicate in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare

¹ Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken, ottobre 2020, rapporto realizzato su mandato dell'Ufficio federale dell'energia.

sul comfort, mentre la fase di escalation 3 prevede limitazioni più rilevanti che verranno disposte insieme ai divieti della fase di escalation corrispondente (secondo l'allegato 2, cfr. spiegazioni sull'art. 4).

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare ai divieti della fase di escalation 4 (cfr. spiegazioni sull'art. 4) e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle misure deve avvenire in modo coordinato per evitare inutili effetti collaterali.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

In linea di principio è anche ipotizzabile che alcune limitazioni di utilizzo possano essere imposte direttamente dai gestori delle reti di distribuzione. Tuttavia, le attuali condizioni tecniche non consentono una gestione generalizzata. Per questo motivo, al momento ci asteniamo dal formulare simili disposizioni.

Il capoverso 3 disciplina la limitazione dell'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici. Le autorità competenti, in particolare l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, stabiliscono in quali spazi l'illuminazione debba essere mantenuta per ragioni di sicurezza (deroga). Anche questa possibilità è mantenuta per l'intero periodo di validità dell'ordinanza, come le misure di cui al capoverso 1.

Articolo 3

Tutti gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico non strettamente necessari devono essere spenti o scollegati dalla rete elettrica. Ciò vale in particolare per gli impianti e gli apparecchi in stand-by, purché questo non danneggi gli impianti stessi o la loro riaccensione non comporti un onere sproporzionato (p. es. una riprogrammazione).

Articolo 4

I divieti di utilizzo di energia elettrica vengono definiti in modo da avere il minor impatto possibile sulla popolazione e sull'economia. I beni e i servizi d'importanza vitale non devono essere toccati in modo sostanziale.

I divieti sono elencati nell'allegato 2 e vengono applicati in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 4 prevede divieti che avrebbero conseguenze di ampia portata e verrebbero quindi disposti solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori. La loro introduzione avviene in concomitanza con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation corrispondente (secondo l'allegato 1, cfr. spiegazioni sull'art. 2).

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'Approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4, e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle misure deve avvenire in modo coordinato per evitare inutili effetti collaterali.

L'elenco viene rivisto a intervalli regolari e, in particolare, adattato alle circostanze tecniche, pertanto non è esaustivo. Al momento della messa in vigore da parte del Consiglio federale, i divieti saranno adeguati alla situazione contingente e definiti in maniera esaustiva.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il DEFR deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

Articolo 5

I gestori delle reti di distribuzione rimangono gratuitamente a disposizione degli utenti finali per fornire informazioni in relazione alla presente ordinanza.

Articolo 6

Il Consiglio federale decide la prima entrata in vigore. Di conseguenza, informa la popolazione sulle limitazioni e sui divieti che entrano in vigore con l'ordinanza. Se il DEFR deve adeguare gli allegati a causa dell'evoluzione della situazione, provvede a informare la popolazione in modo adeguato.

Articolo 7

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è delegato ai Cantoni.

Le limitazioni e i divieti valgono sia nell'ambito pubblico che in quello privato. La portata delle misure è troppo ampia per permettere un controllo sistematico; in particolare in ambito privato le possibilità di controllo sono molto limitate. Tuttavia, in caso di grave penuria, si può presupporre che la popolazione adotterà un comportamento più responsabile, e anche il controllo sociale contribuirà in tal senso.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

L'efficacia delle misure viene monitorata a livello sovraordinato dall'OSTRAL, che riceve i dati aggregati necessari a tal fine da Swissgrid. L'AES garantisce in questo contesto che nessuna informazione potenzialmente sensibile possa raggiungere altri attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Articolo 8

L'esecuzione spetta al DEFR, ai Cantoni, all'USTRA, al settore Energia e all'AES e/o OSTRAL, ognuno per il proprio ambito di competenza.

Contingentamento immediato dell'energia elettrica (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina il contingentamento immediato del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

² Non si applica al consumo da parte dell'esercito:

- a. durante gli impieghi di cui all'articolo 65 della legge militare del 3 febbraio 1995;
- b. per le costruzioni, gli impianti e i sistemi militari, il cui approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantito in qualsiasi momento per ragioni di ordine tecnico e operativo.

³ Per le imprese riportate di seguito, le misure di riduzione del consumo di energia elettrica sono disciplinate dall'ordinanza del ...:

- a. gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
- b. imprese titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) per servizi con funzione di collegamento conformemente all'articolo 3 LTV;
- c. imprese che effettuano il trasporto di merci conformemente all'articolo 1 della legge del 25 settembre 2015 sul trasporto di merci.

Art. 2 Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i centri di consumo che, in quanto consumatori finali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura del contatore:

- a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI); oppure
- b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 OAEI.

Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Le seguenti disposizioni non sono applicabili se sono in contrasto con la presente ordinanza:

- a. per l'esercizio di gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari dei grandi consumatori:
 1. mediante motori a combustione: l'allegato 1 numero 6, l'allegato 2 numero 824 e l'allegato 6 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt),
 2. mediante turbine a gas: l'allegato 1 e l'allegato 2 numeri 833, 834 e 836 OIAAt;
- b. [...]

Art. 4 Calcolo del contingente

¹ Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto durante il periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando la quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

² I grandi consumatori calcolano autonomamente il proprio contingente.

Art. 5 Quantità di riferimento

¹ La quantità di riferimento è determinata dal grande consumatore in base ai dati sul consumo del corrispondente mese civile dell'anno precedente. A tal fine, il consumo indicato nella fattura mensile emessa dal gestore della rete di distribuzione durante il mese civile in questione viene diviso per il numero di giorni lavorativi di tale mese.

² Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, inclusi gruppi elettrogeni d'emergenza, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita loro dai gestori delle reti di distribuzione all'interno di uno stesso comprensorio.

³ Se il consumo misurato dell'ultimo mese differisce di almeno il 20 per cento dal consumo del mese corrispondente dell'anno precedente, il grande consumatore può utilizzare come base di calcolo il consumo del mese precedente dell'anno in corso.

⁴ Il grande consumatore deve giustificare e comprovare in modo comprensibile la determinazione della quantità di riferimento secondo il capoverso 3 e, se richiesto, comunicarla all'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES).

⁵ Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente. In questo caso, il consumo relativo al periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi e il risultato viene diviso per il numero di giorni lavorativi del mese corrispondente dell'anno precedente.

Art. 6 Tasso di contingentamento

¹ Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

² Il tasso di contingentamento è fissato nell'allegato 1.

³ Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

Art. 7 Periodo di contingentamento

¹ Per «periodo di contingentamento» si intende un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

² Per «giorno lavorativo» s'intende qualsiasi giorno in cui il grande consumatore esercita la propria attività commerciale.

³ Il DEFR specifica i periodi di contingentamento nell'allegato 2.

Art. 8 Trasferimento dei contingenti

Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l'attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l'utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a limitazioni o divieti.

Art. 9 Informazione

¹ Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

² I gestori delle reti di distribuzione rimangono a disposizione dei grandi consumatori interessati nei relativi comprensori di competenza per fornire loro informazioni tecniche e assistenza nel calcolo dei contingenti.

Art. 10 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Controllo

¹ L'AES controlla a campione il rispetto delle prescrizioni da parte dei grandi consumatori.

² Se rileva un superamento dei contingenti immediati, lo notifica senza indugio al settore Energia.

Art. 12 Esecuzione

Il DEFR, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...

² Ha effetto sino al

Tasso di contingentamento

Il tasso di contingentamento è del [...] per cento.

Periodi di contingentamento

Il primo periodo di contingentamento inizia il.....

I successivi periodi di contingentamento iniziano come segue: ...

....

....

Commento sul contingentamento immediato dell'energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori).

In Svizzera, oltre 34 000 aziende hanno la possibilità di acquistare l'elettricità sul libero mercato². La premessa per il libero accesso al mercato è un consumo annuo di almeno 100 megawattora (MWh). La misura di gestione del contingentamento immediato è destinata a questi grandi consumatori. Una tipica famiglia di 4 persone ha un fabbisogno di elettricità di circa 3–4 MWh all'anno³.

Su questi grandi consumatori ricade nel complesso quasi la metà del consumo di elettricità in Svizzera⁴. Il contingentamento immediato di questo gruppo di consumatori è pertanto una misura efficace per gestire il consumo di energia elettrica in una situazione di grave penuria. Il potenziale di risparmio e l'attuabilità di questa misura hanno determinato la scelta di questo gruppo di consumatori. I grandi consumatori sono solitamente dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico (in grado di misurare il consumo ininterrottamente), cosa che gli altri consumatori solitamente non hanno.

I sistemi del contingentamento e del contingentamento immediato scaturiscono dalla stessa idea di fondo⁵. Si distinguono però per procedura e tempi di attuazione e per la flessibilità dei grandi consumatori. Nel sistema del contingentamento immediato i contingenti sono calcolati dal grande consumatore stesso per ciascuno dei suoi centri di consumo secondo principi semplici e su base giornaliera. Può quindi essere introdotto nel giro di pochi giorni (mentre per il contingentamento è necessario circa un mese di lavori) e, essendo implementato su base giornaliera, consente di realizzare risparmi immediati. La flessibilità del grande consumatore è quindi limitata perché, a differenza dell'altro sistema, i contingenti non possono essere utilizzati a piacimento su un lungo periodo di tempo.

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è

² Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), rapporto d'attività 2021, Berna 6/2022. Le cifre si basano su un rilevamento effettuato presso i 76 maggiori gestori delle reti di distribuzione.

³ Scheda informativa di agosto 2021, Consumo di elettricità di un'economia domestica, svizzeraenergia, Ufficio federale dell'energia UFE.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina. 2.

⁵ Cfr. ordinanza sul contingentamento dell'energia elettrica.

menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o ad informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

2. Commenti ai singoli articoli

Articolo 1

Il contingentamento immediato dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

Il contingentamento dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

In linea di massima non sono previste eccezioni. Da un lato, l'obiettivo principale è quello di garantire l'approvvigionamento elettrico. Per evitare interruzioni o addirittura un collasso di ampie dimensioni della rete, è necessario sfruttare il potenziale di risparmio di tutti i grandi consumatori. Dall'altro, se si ammettessero eccezioni si andrebbe a creare un onere maggiore per altri settori economici nonché possibili distorsioni della concorrenza. A ciò andrebbero ad aggiungersi le difficoltà di attuazione (mancanza di informazioni da parte dei gestori delle reti di distribuzione, problemi di delimitazione ...).

L'esercito non sottostà alla misura del contingentamento per quanto riguarda gli impieghi a favore del promovimento della pace o un eventuale servizio d'appoggio o servizio attivo. Il ricorso a queste due ultime forme d'impiego avverrebbe esclusivamente nel caso in cui le condizioni di sicurezza dovessero peggiorare e il Consiglio federale – o un'altra autorità competente – ordinasse gli impieghi corrispondenti. Finché ciò non avviene, le regole di gestione generali si applicano anche all'esercito.

Tuttavia, per le costruzioni, gli impianti e i sistemi militari il cui approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantito in qualsiasi momento per ragioni di ordine tecnico e operativo, le disposizioni derogatorie si applicano senza ulteriori restrizioni; ciò crea una deroga operativa in questo sottosectore, giustificata in considerazione dell'importanza del mandato dell'esercito.

I trasporti pubblici sono un sistema collegato in rete in tutta la Svizzera e composto da vari elementi alimentati dalla corrente elettrica. Le FFS dispongono ad esempio di una propria rete elettrica a 16,7 Hz con centrali idroelettriche, convertitori di frequenza, partecipazioni a centrali elettriche partner, una rete di linee di trasmissione e sottostazioni proprie.

Per garantire che questi impianti possano essere presi in considerazione anche in una situazione di penuria di elettricità e che il loro potenziale di risparmio energetico e di produzione di energia possa essere sfruttato, il trasporto pubblico con funzione di collegamento e il trasporto merci su rotaia sono soggetti a disposizioni speciali. Queste disposizioni si basano sul modello di gestione dei trasporti pubblici in caso di penuria di elettricità che le FFS, in qualità di azienda leader del sistema, hanno sviluppato insieme all'Unione dei trasporti pubblici e all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) basandosi sui risultati emersi dall'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 e che consentono di risparmiare sia sulla rete a 50 Hz che sulla corrente di trazione ferroviaria.

Il modello di gestione permette inoltre di mantenere in funzione fino a un certo punto i trasporti pubblici rilevanti per l'approvvigionamento e certi servizi di trasporto merci. La procedura e il quadro di riferimento saranno disciplinati in un progetto di ordinanza separato⁶.

In caso di contingentamento immediato ogni grande consumatore che vi è assoggettato può far capo a una quantità limitata di energia elettrica. Questa quantità viene calcolata sulla base di un valore di riferimento. Il grande consumatore deve rispettare la quantità di elettricità mes-sagli a disposizione per un determinato periodo.

Articolo 2

Il contingentamento immediato è limitato al gruppo dei grandi consumatori, che dispongono solitamente di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Ciò permetterà di attuare la misura in modo controllato e di verificarne l'efficacia.

Articolo 3

Per tutta la durata del contingentamento, alcuni requisiti ambientali dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico sono dichiarati inapplicabili ai gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari dei grandi consumatori. Da un lato, questo allentamento delle disposizioni è volto a concedere alle imprese, in particolare ai gestori di infrastrutture critiche, una certa flessibilità in una situazione già molto difficile (rispetto delle disposizioni di contingentamento senza incidere sulle attività critiche o provocare danni indesiderati a persone, animali e ambiente); dall'altro, la produzione di energia aggiuntiva aiuta il sistema nel suo complesso.

Il Consiglio federale può disporre l'inapplicabilità di leggi in contrasto con la legislazione sull'approvvigionamento del Paese. Per lo stesso motivo, può inoltre dichiarare temporaneamente inapplicabili eventuali disposizioni d'ordinanza. Lo scopo della sospensione deve essere quello di prevenire o contenere una situazione di penuria, ad esempio attraverso la produzione o il risparmio di energia elettrica. La legge sull'approvvigionamento del Paese non può essere utilizzata come base per far fronte alle conseguenze di una situazione di penuria o per inquadrarla dal punto di vista giuridico. È quindi ancora da definire se gli obblighi delle imprese legati al servizio universale debbano essere sospesi.

La Posta deve per esempio assicurare per legge una determinata qualità del servizio universale nell'ambito dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale sta ancora valutando se, attraverso l'ordinanza sul contingentamento immediato, le disposizioni pertinenti relative agli obblighi e alla qualità debbano essere se necessario sospese in modo che la Posta non violi tali obblighi in caso di contingentamento immediato della rete. Tuttavia, ciò non significa dare carta bianca alla Posta, che, nonostante eventuali agevolazioni, è comunque tenuta a fare tutto il possibile per rispettare le prescrizioni.

Devono inoltre essere chiarite la possibilità e la necessità di non applicare le disposizioni in altri settori, come quello delle telecomunicazioni o della radiodiffusione.

Articolo 4

I contingentanti descrivono la quantità di energia elettrica, in chilowattora (kWh), di cui un consumatore soggetto al contingentamento può disporre liberamente in un determinato periodo. Per il calcolo del contingente il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

⁶ Il modello di gestione dei trasporti pubblici è già a buon punto. Sono attualmente in fase di chiarimento alcuni aspetti attuativi. Il relativo progetto di ordinanza sarà quindi elaborato in base a tale modello.

In caso di contingentamento immediato, il calcolo del contingente compete al grande consumatore stesso. Spetta a quest'ultimo determinare la quantità di energia elettrica a cui ha diritto per ciascun centro di consumo che rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza.

Alcuni esempi di calcolo del contingentamento immediato sono riportati all'allegato 1 del presente documento.

Articolo 5

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del grande consumatore. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore) così che possa essere determinata in modo uniforme e comprensibile dai grandi consumatori stessi.

La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell'anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento diviso per il numero di giorni lavorativi in questo centro di consumo (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità.

Per considerare anche le eventuali variazioni sostanziali del consumo di un grande consumatore, il calcolo del contingente può basarsi sul consumo del mese precedente. Anche questo consumo va diviso per il corrispondente numero di giorni lavorativi. Si parla di «variazione sostanziale» quando il consumo del mese precedente differisce di almeno il 20 per cento rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Oltre a tener conto di eventuali adeguamenti strutturali all'interno di un'azienda (p. es. ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine), questo sistema dovrebbe permettere di considerare anche le possibili circostanze esterne (p. es. lockdown o fattori economici quali il crollo delle vendite dovuto al corso di cambio). Con l'introduzione di un valore di soglia si evita che ogni piccola fluttuazione nel consumo di elettricità porti a un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Il grande consumatore deve essere in grado di documentare e giustificare in modo comprensibile il calcolo della quantità di riferimento e di comunicarlo, su richiesta, all'OSTRAL o al suo gestore.

Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta, invece, il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità. Lo stesso vale per i gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari.

Alcuni centri di consumo non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il consumatore calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Articolo 6

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l'entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell'allegato 1 dell'ordinanza. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.

Articolo 7

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo.

In caso di contingentamento immediato, il periodo di contingentamento corrisponde a un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Per «giorno lavorativo» s'intende qualsiasi giorno in cui il rispettivo centro di consumo è effettivamente in funzione. Per un'azienda industriale che è in funzione sette giorni su sette si contano sette giorni lavorativi.

Al DEFR dovrebbe essere data anche la possibilità di determinare l'inizio del primo e dei successivi periodi contingenti, soprattutto per ragioni di rapidità d'azione.

Articolo 8

Nell'inverno 2022/2023 sarà possibile un trasferimento di contingenti, o di loro parti, su base sperimentale. L'obiettivo è verificare la fattibilità e l'interazione con i processi di contingentamento immediato nonché altre misure di gestione dell'AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l'approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l'economia. Inoltre, il trasferimento dei contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né la corretta attuazione di questa o di altre misure di gestione dell'energia elettrica. Possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette a limitazioni e divieti.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti immediati. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati. Devono essere rispettate le condizioni quadro dei gestori delle reti. Questi ultimi sono responsabili della stabilità e dell'esercizio sicuro della rete e devono garantire che il trasferimento dei contingenti non influisca sulla stabilità della rete. L'industria elettrica e le associazioni del settore come per esempio l'AES elaboreranno probabilmente delle linee guida sotto forma di raccomandazioni per il trasferimento dei contingenti e le renderanno disponibili al pubblico.

Articolo 9

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento successivi.

Se necessario, i gestori delle reti di distribuzione devono prestare gratuitamente ai loro grandi consumatori consulenza tecnica e informazioni relative per esempio ai dati storici di consumo dei loro centri (dati dei contatori). Devono anche offrire assistenza per il calcolo dei contingenti. I gestori delle reti di distribuzione non sono responsabili degli impianti domestici.

Articolo 10

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 11

L'AES/OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione competenti verificano a campione il rispetto dei contingenti. Se rilevano dei superamenti, li segnalano al settore Energia. Se necessario, quest'ultimo può ordinare i controlli a campione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello

svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell'articolo 49 LAP.

Articolo 12

L'esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al DEFR, al settore Energia e all'AES/OSTRAL e ai suoi membri.

Esempi per il calcolo di un contingente di energia elettrica – in caso di contingentamento immediato

A. In caso di variazione minima del consumo di elettricità / periodo di riferimento mese dell'anno precedente

Contingente giornaliero di energia elettrica [kWh] = quantità di riferimento*) [kWh] x tasso di contingentamento [%].

• Contingente immediato da calcolare per il mese	marzo 2023
• Consumo nel mese civile dell'anno precedente (marzo 2022)	230 000 kWh
• Consumo nell'ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2023	190 000 kWh
• Consumo nello stesso mese dell'anno precedente (gennaio 2022)	200 000 kWh
Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente	- 5 %
• Numero di giorni lavorativi nel mese precedente**)	23
• Quantità di riferimento*)	230 000 kWh / 23 = 10 000 kWh
• Tasso di contingentamento	90 %
• Contingente giornaliero per marzo 2023	10 000 kWh * 90 % = 9 000 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un mese, indicato nella fattura mensile del gestore della rete di distribuzione, diviso per il numero di giorni lavorativi di quel mese.

***) Per un'impresa che lavora dal lunedì al venerdì ed è chiusa nei fine settimana, ciò si traduce in 23 giorni lavorativi per marzo 2022.

B. In caso di forte aumento del consumo di elettricità ≥ 20 % / periodo di riferimento ultimo mese misurato

Contingente giornaliero di energia elettrica [kWh] = quantità di riferimento*) [kWh] x tasso di contingentamento [%].

• Contingente immediato da calcolare per il mese	marzo 2023
• Consumo nel mese civile dell'anno precedente (marzo 2022)	230'000 kWh
• Consumo nell'ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2023	420'000 kWh
• Consumo nello stesso mese dell'anno precedente (gennaio 2022)	300'000 kWh
Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente	+40 %
• Numero di giorni lavorativi nel mese precedente**)	21
• Quantità di riferimento*)	420'000 kWh / 21 = 20'000 kWh
• Tasso di contingentamento	90 %
• Contingente giornaliero per marzo 2023	20'000 kWh * 90 % = 18'000 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un mese, indicato nella fattura mensile del gestore della rete di distribuzione, diviso per il numero di giorni lavorativi di quel mese.

***) Per un'impresa che lavora dal lunedì al venerdì ed è chiusa nei fine settimana, ciò si traduce in 21 giorni lavorativi per gennaio 2023. L'ultima misurazione risale a gennaio 2023.

C) In caso di aumento del consumo di energia elettrica ≥ 20 % / periodo di riferimento mese anno precedente

Contingente giornaliero di energia elettrica [kWh] = quantità di riferimento^{*)} [kWh] x tasso di contingentamento [%].

• Contingente immediato da calcolare per il mese	marzo 2023
• Consumo nel mese civile dell'anno precedente (marzo 2022)	230'000 kWh
• Consumo nell'ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2023	200'000 kWh
• Consumo nello stesso mese dell'anno precedente (gennaio 2022)	160'000 kWh
Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente	+25 %
• Numero di giorni lavorativi nel mese precedente ^{**)}	23
• Quantità di riferimento ^{*)}	230'000 kWh / 23 = 10'000 kWh
• Tasso di contingentamento	90 %
• Contingente giornaliero per marzo 2023	10'000 kWh * 90 % = 9'000 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un mese, indicato nella fattura mensile del gestore della rete di distribuzione, diviso per il numero di giorni lavorativi di quel mese.

***) Per un'impresa che lavora dal lunedì al venerdì ed è chiusa nei fine settimana, ciò si traduce in 23 giorni lavorativi per marzo 2022.

Contingentamento dell'energia elettrica (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina il contingentamento del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

² Non si applica al consumo da parte dell'esercito:

- a. durante gli impieghi di cui all'articolo 65 della legge militare del 3 febbraio 1995;
- b. per le costruzioni, gli impianti e i sistemi militari, il cui approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantito in qualsiasi momento per ragioni di ordine tecnico e operativo.

³ Per le imprese riportate di seguito, le misure di riduzione del consumo di energia elettrica sono disciplinate dall'ordinanza del ...:

- a. gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
- b. imprese titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori conformemente all'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) per servizi con funzione di collegamento conformemente all'articolo 3 LTV;
- c. aziende che effettuano il trasporto di merci conformemente all'articolo 1 della legge del 25 settembre 2015 sul trasporto di merci.

Art. 2 Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i centri di consumo che, in quanto consumatori finali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura del contatore:

- a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI); oppure
- b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 OAEI.

Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Le seguenti disposizioni non sono applicabili se sono in contrasto con la presente ordinanza:

- a. per l'esercizio di gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari dei grandi consumatori:
 1. mediante motori a combustione: l'allegato 1 numero 6, l'allegato 2 numero 824 e l'allegato 6 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt),
 2. mediante turbine a gas: l'allegato 1 e l'allegato 2 numeri 833, 834 e 836 OIAt;
- b. [...]

Art. 4 Calcolo del contingente

¹ Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto durante il periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando la quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

² Qualora un'impresa o un ente pubblico disponga di diversi grandi consumatori all'interno di uno stesso comprensorio di un gestore di una rete di distribuzione, per il calcolo del contingente tale insieme economico è considerato un grande consumatore.

Art. 5 Quantità di riferimento

¹ La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un grande consumatore durante lo stesso mese dell'anno precedente al periodo di contingentamento.

² Prima del calcolo del contingente è necessario verificare un eventuale aumento nel consumo misurato dell'ultimo mese, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente. Se si riscontra un aumento di almeno il 20 per cento e il consumo supera la quantità di riferimento di cui al capoverso 1, tale consumo viene utilizzato come quantità di riferimento.

³ Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, inclusi gruppi elettrogeni d'emergenza, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita loro dai gestori delle reti di distribuzione all'interno di uno stesso comprensorio.

⁴ Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente. In questo caso, il consumo relativo al periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi.

Art. 6 Tasso di contingentamento

¹ Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

² Il tasso di contingentamento è fissato nell'allegato 1.

³ Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

Art. 7 Periodo di contingentamento

¹ Per «periodo di contingentamento» si intende un mese civile.

² Il primo periodo di contingentamento inizia il (data). Il DEFR specifica l'inizio dei successivi periodi di contingentamento nell'allegato 2.

Art. 8 Attribuzione dei contingenti

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) calcola il contingente a cui hanno diritto i grandi consumatori e lo rende disponibile mediante decisione a nome del settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese.

² Per i grandi consumatori il cui consumo di riferimento non è né accertabile, né plausibile, l'AES determina il consumo di riferimento. Per orientarsi fa riferimento al consumo di grandi consumatori con un'attività economica identica o paragonabile.

Art. 9 Trasferimento dei contingenti

Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l'attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l'utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a limitazioni o divieti.

Art. 10 Informazione

¹ Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

² I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono informazioni ai grandi consumatori nei loro comprensori di competenza in merito alle prescrizioni e allo svolgimento del contingentamento.

Art. 11 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 12 Sorveglianza e controllo

¹ L'AES sorveglia l'osservanza dei contingenti e controlla che i grandi consumatori rispettino le prescrizioni.

² Se rileva un superamento dei contingenti, lo notifica senza indugio al settore Energia.

Art. 13 Esecuzione

Il DEFR, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...

² Ha effetto sino al

Tasso contingentamento

Il tasso di contingentamento è del [...] per cento.

Periodi contingentamento

I successivi periodi di contingentamento iniziano come segue:

....
....
....
....

Commento sul contingentamento dell'energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori).

In Svizzera, oltre 34 000 aziende hanno la possibilità di acquistare l'elettricità sul libero mercato⁷. La premessa per il libero accesso al mercato è un consumo annuo di almeno 100 megawattora (MWh). La misura di gestione del contingentamento è destinata a questi grandi consumatori. Una tipica famiglia di 4 persone ha un fabbisogno di elettricità di circa 3–4 MWh all'anno⁸.

Su questi grandi consumatori ricade nel complesso quasi la metà del consumo di elettricità in Svizzera⁹. Il contingentamento di questo gruppo di consumatori è pertanto una misura efficace per gestire il consumo di energia elettrica in una situazione di grave penuria. Il potenziale di risparmio e l'attuabilità di questa misura hanno determinato la scelta di questo gruppo di consumatori. I grandi consumatori sono solitamente dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico (in grado di misurare il consumo ininterrottamente), cosa che gli altri consumatori solitamente non hanno.

Il sistema del contingentamento è caratterizzato dal fatto che i contingenti vengono calcolati per il grande consumatore sulla base del suo storico di consumi per mese civile e comunicati per iscritto mediante decisione. Grazie a questa procedura, al grande consumatore viene fornita una prescrizione chiara e vincolante nonché la possibilità di sfruttare il contingente assegnatogli nel modo più congeniale possibile alla sua attività nel corso del mese in questione. Tuttavia, la procedura che prevede la comunicazione della decisione a mezzo posta comporta anche una corrispondente preparazione. Il momento dell'attuazione richiede circa un mese di lavoro.

Questa procedura offre un valore aggiunto in particolare per i molti «piccoli» grandi clienti che non si preoccupano quotidianamente dei loro consumi energetici. L'unità di misura è il mese civile, in quanto il consumo di elettricità viene solitamente fatturato ai grandi consumatori proprio su base mensile. Il fatto che i valori di riferimento siano a disposizione dei grandi consumatori ne garantisce la tracciabilità e fornisce un valido aiuto nel caso in cui si rendano necessari lavori di preparazione. Inoltre, questo approccio facilita un controllo rapido e sistematico del rispetto dei contingenti.

⁷ Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), rapporto d'attività 2021, Berna 06/2022. Le cifre si basano su un rilevamento effettuato presso i 76 maggiori gestori delle reti di distribuzione.

⁸ Scheda informativa di agosto 2021, Consumo di elettricità di un'economia domestica, svizzeraenergia, Ufficio federale dell'energia UFE.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina 7.

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o ad informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

2. Commenti ai singoli articoli

Articolo 1

Il contingentamento dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

In linea di massima non sono previste eccezioni. Da un lato, l'obiettivo principale è quello di garantire l'approvvigionamento elettrico. Per evitare interruzioni o addirittura un collasso di ampie dimensioni della rete, è necessario sfruttare il potenziale di risparmio di tutti i grandi consumatori. Dall'altro, se si ammettessero eccezioni si andrebbe a creare un onere maggiore per altri settori economici nonché possibili distorsioni della concorrenza. A ciò andrebbero ad aggiungersi le difficoltà di attuazione (mancanza di informazioni da parte dei gestori delle reti di distribuzione, problemi di delimitazione, etc.).

L'esercito non sottostà alla misura del contingentamento per quanto riguarda gli impieghi a favore del promovimento della pace o un eventuale servizio d'appoggio o servizio attivo. Il ricorso a queste due ultime forme d'impiego avverrebbe esclusivamente nel caso in cui le condizioni di sicurezza dovessero peggiorare e il Consiglio federale – o una diversa autorità competente – ordinasse gli impieghi corrispondenti. Finché ciò non avviene, le regole di gestione generali si applicano anche all'esercito.

Tuttavia, per le costruzioni, gli impianti e i sistemi militari il cui approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantito in qualsiasi momento per ragioni di ordine tecnico e operativo, le deroghe si applicano senza ulteriori restrizioni; ciò crea una deroga operativa in questo sottosectore, giustificata in considerazione dell'importanza del mandato dell'esercito.

I trasporti pubblici sono un sistema collegato in rete in tutta la Svizzera e composto da vari elementi alimentati dalla corrente elettrica. Le FFS dispongono ad esempio di una propria rete elettrica a 16,7 Hz con centrali idroelettriche, convertitori di frequenza, partecipazioni a centrali elettriche partner, una rete di linee di trasmissione e sottostazioni proprie. Per garantire che questi impianti possano essere presi in considerazione anche in una situazione di penuria di elettricità e che il loro potenziale di risparmio energetico e di produzione di energia possa essere sfruttato, il trasporto pubblico con funzione di collegamento e il trasporto merci su rotaia sono soggetti a disposizioni speciali. Queste disposizioni si basano sul modello di gestione dei trasporti pubblici in caso di penuria di elettricità che le FFS, in qualità di azienda leader del sistema, hanno sviluppato insieme all'Unione dei trasporti pubblici e all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) basandosi sui risultati emersi dall'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 e che consentono di risparmiare sia sulla rete a 50 Hz che sulla corrente di trazione ferroviaria.

Il modello di gestione permette inoltre di mantenere in funzione fino a un certo punto i trasporti pubblici rilevanti per l'approvvigionamento e certi servizi di trasporto merci. La procedura e il quadro di riferimento saranno disciplinati in un progetto di ordinanza separato¹⁰.

Articolo 2

Il contingentamento è limitato al gruppo dei grandi consumatori, che dispongono solitamente di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Ciò permetterà di attuare la misura in modo controllato e di verificarne l'efficacia.

Articolo 3

Per tutta la durata del contingentamento, alcuni requisiti ambientali dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico sono dichiarati inapplicabili ai gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari dei grandi consumatori. Da un lato, questo allentamento delle disposizioni è volto a concedere alle imprese, in particolare ai gestori di infrastrutture critiche, una certa flessibilità in una situazione già molto difficile (rispetto delle disposizioni di contingentamento senza incidere sulle attività critiche o provocare danni indesiderati a persone, animali e ambiente); dall'altro, la produzione di energia aggiuntiva aiuta il sistema nel suo complesso.

Il Consiglio federale può disporre l'inapplicabilità di leggi in contrasto con la legislazione sull'approvvigionamento del Paese. Per lo stesso motivo, può inoltre dichiarare temporaneamente inapplicabili eventuali disposizioni d'ordinanza. Lo scopo della sospensione deve essere quello di prevenire o contenere una situazione di penuria, ad esempio attraverso la produzione o il risparmio di energia elettrica. La legge sull'approvvigionamento del Paese non può essere utilizzata come base per far fronte alle conseguenze di una situazione di penuria o per inquadrarla dal punto di vista giuridico. È quindi ancora da definire se gli obblighi delle imprese legati al servizio universale debbano essere sospesi.

La Posta deve per esempio assicurare per legge una determinata qualità del servizio universale nell'ambito dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale sta ancora valutando se, attraverso l'ordinanza sul contingentamento, le disposizioni pertinenti relative agli obblighi e alla qualità debbano essere se necessario sospese in modo che la Posta non violi tali obblighi in caso di contingentamento della rete. Tuttavia, ciò non significa dare carta bianca alla Posta, che, nonostante eventuali agevolazioni, è comunque tenuta a fare tutto il possibile per rispettare le prescrizioni.

Devono inoltre essere chiarite la possibilità e la necessità di non applicare le disposizioni in altri settori, come quello delle telecomunicazioni o della radiodiffusione.

Articolo 4

I contingentanti descrivono la quantità di energia elettrica, in chilowattora (kWh), di cui un consumatore soggetto al contingentamento può disporre liberamente in un determinato periodo. Per il calcolo del contingente il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

Le imprese o gli enti pubblici con più centri di consumo o ubicazioni dell'esercizio all'interno di una rete di distribuzione hanno la possibilità di gestire il proprio contingente in base al totale dei consumi di elettricità di tutte le loro ubicazioni. Possono ad esempio disconnettere un'ubicazione e mantenerne operativa un'altra. Tuttavia, questa possibilità esiste solo se i diversi centri di consumo sono attribuiti alla stessa unità economica.

Alcuni esempi di calcolo dei contingentanti sono riportati all'allegato del presente documento.

¹⁰ Il modello di gestione dei trasporti pubblici è già a buon punto. Sono attualmente in fase di chiarimento alcuni aspetti attuativi. Il relativo progetto di ordinanza sarà quindi elaborato in base a tale modello.

Articolo 5

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del grande consumatore. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore). Allo stesso tempo, l'OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione competente devono essere in grado di calcolarla facilmente e automaticamente anche in situazione di crisi.

La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell'anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità dei consumi. Per tener conto di un eventuale aumento della domanda di energia da parte del consumatore, l'ultimo consumo mensile misurato viene confrontato con il consumo del corrispondente mese dell'anno precedente. Se il consumo è aumentato di almeno il 20 per cento, l'ultimo consumo mensile misurato viene utilizzato come valore di riferimento, a condizione che sia superiore alla quantità di riferimento standard. Questa soglia è intesa a garantire che vengano considerate modifiche sostanziali alle condizioni quadro (p. es., adeguamenti strutturali all'interno di un'azienda, ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine, o circostanze esterne, come i lockdown) senza che ogni piccola fluttuazione aziendale del consumo di elettricità comporti un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta invece il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità. Lo stesso vale per i gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari.

Alcuni grandi consumatori non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il gestore della rete di distribuzione competente calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Articolo 6

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l'entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento, il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell'Allegato 1 dell'ordinanza. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.

Articolo 7

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo. Per motivi tecnici e organizzativi, il periodo di contingentamento corrisponde a un mese civile (v. anche le spiegazioni al punto 1 Situazione iniziale).

Il Consiglio federale stabilisce inizialmente il periodo di contingentamento. Il DEFR decide in merito ai successivi periodi di contingentamento adattando l'allegato 2.

Non appena l'ordinanza viene abrogata, termina anche il periodo di contingentamento.

Articolo 8

L'OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione responsabile in quanto parte dell'OSTRAL esegue il calcolo del contingente per un determinato periodo. L'attribuzione dei contingenti avviene mediante decisione. L'autorità che emana la decisione è il settore Energia. Il gestore è competente per la consegna in nome del settore Energia. I dati dei consumatori vengono elaborati soltanto dal gestore competente.

Articolo 9

Nell'inverno 2022/2023 sarà possibile un trasferimento di contingenti, o di loro parti, su base sperimentale'. L'obiettivo è verificare la fattibilità e l'interazione con i processi di contingentamento nonché altre misure di gestione dell'AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l'approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l'economia. Inoltre, il trasferimento di contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né l'efficacia di questa o di altre misure di gestione dell'energia elettrica. Pertanto, possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette alle limitazioni e ai divieti di cui all'ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Devono essere rispettate le condizioni quadro dei gestori delle reti. Questi ultimi sono responsabili della stabilità e dell'esercizio sicuro della rete e devono garantire che il trasferimento dei contingenti non influisca sulla stabilità della rete. L'industria elettrica e le associazioni del settore come per esempio l'AES elaboreranno delle linee guida sotto forma di raccomandazioni per il trasferimento dei contingenti e le renderanno disponibili al pubblico.

Articolo 10

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento imminenti.

I gestori delle reti di distribuzione informano i consumatori interessati in merito ai seguenti punti: ubicazione e punto di misurazione del consumo di energia elettrica, inizio e durata del periodo di contingentamento, periodo di riferimento e quantità di riferimento, tasso di contingentamento e contingente. I gestori delle reti di distribuzione non sono responsabili degli impianti domestici.

Articolo 11

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 12

L'AES/OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione competenti verificano il rispetto dei contingenti. Se rilevano dei superamenti, li segnalano al settore Energia. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o ad informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri

attori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle decisioni sui contingenti sono perseguite ai sensi dell'articolo 49 LAP.

Articolo 13

L'esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al DEFR, al settore Energia e all'AES/OSTRAL e ai suoi membri.

Esempi per il calcolo di un contingente di energia elettrica

A. In caso di variazione minima del consumo di elettricità / periodo di riferimento mese dell'anno precedente

Contingente di energia elettrica [kWh] = quantità di riferimento^{*)} [kWh] x tasso di contingentamento [%].

• Contingente da calcolare per il mese	marzo 2023
• Periodo di riferimento ^{**)}	marzo 2022
• Consumo nel periodo di riferimento	120'000 kWh
• Consumo nell'ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2023	190'000 kWh
• Consumo nello stesso mese dell'anno precedente (gennaio 2022)	200'000 kWh
• Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente	5 %
• Tasso di contingentamento	90 %
• Contingente per marzo 2023	120 000 kWh * 90 % = 108'000 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo dell'anno precedente nel mese del periodo di contingentamento.

***) Il periodo di riferimento corrisponde allo stesso periodo dell'anno precedente, ovvero allo stesso mese dell'anno precedente.

B. In caso di forte aumento del consumo di elettricità ≥ 20 % / periodo di riferimento ultimo mese misurato

Contingente di energia elettrica [kWh] = quantità di riferimento^{*)} [kWh] x tasso di contingentamento [%].

• Contingente da calcolare per il mese	marzo 2023
• Consumo nel mese civile dell'anno precedente (marzo 2022)	120'000 kWh
• Consumo nell'ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2023	200'000 kWh
• Consumo nello stesso mese dell'anno precedente (gennaio 2022)	160'000 kWh
• Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente	+ 25 %
• Periodo di riferimento ^{**)}	gennaio 2023
• Tasso di contingentamento	90 %
• Contingente per marzo 2023	200'000 kWh * 90 % = 180'00 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo durante il periodo di riferimento.

***) Il periodo di riferimento corrisponde al mese precedente, poiché il consumo è aumentato di più del 20 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'ultima misurazione risale a gennaio 2023.

Disinserimento di reti elettriche (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il disinserimento di parti della rete elettrica per garantire l'approvvigionamento del Paese con energia elettrica.

² Si applica alla rete elettrica della zona di regolazione svizzera.

Art. 2 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Le seguenti disposizioni non sono applicabili se sono in contrasto con la presente ordinanza:

- a. gli articoli 6 capoverso 1 e 13 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI);
- b. l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia;
- c. per l'esercizio di gruppi elettrogeni d'emergenza stazionari:
 1. mediante motori a combustione: l'allegato 1 numero 6, l'allegato 2 numero 824 e l'allegato 6 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt),
 2. mediante turbine a gas: l'allegato 1 e l'allegato 2 numeri 833, 834 e 836 OIAt;
- d. [...]

Art. 3 Disinserimenti

¹ Il settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese può ordinare, conformemente ai piani di disinserimento predisposti dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), disinserimenti di parti della rete elettrica (settori di comprensori).

² L'AES informa la Società nazionale di rete sui piani di disinserimento previsti.

³ Nel settore del comprensorio in questione, i gestori delle reti di distribuzione effettuano, in alternanza, il disinserimento per una durata di quattro ore, dopodiché procedono al reinserimento per [...4 o 8 ...] ore. Ripetono la procedura a intervalli regolari. Se possibile dal punto di vista tecnico, effettuano i disinserimenti sulla rete a media tensione.

Art. 4 Procedura

¹ Il settore Energia prescrive, mediante decisione, ai gestori delle reti di distribuzione il momento di inizio dei disinserimenti dei loro settori di comprensori.

² L'AES assicura il coordinamento dei disinserimenti tra i gestori delle reti di distribuzione.

Art. 5 Eccezioni

¹ Per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale e se possibile dal punto di vista tecnico, sono esclusi dai disinserimenti, i seguenti consumatori finali o interi settori di un comprensorio:

- a. gli ospedali e gli istituti di cura per il servizio medico di base;
- b. le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché le loro centrali d'intervento e d'allarme;
- c. l'esercito per i sistemi e le infrastrutture rilevanti ai fini del suo intervento;
- d. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- e. il servizio di sicurezza aerea;
- f. gli organi d'istruzione penale e gli stabilimenti penitenziari;
- g. gli impianti per l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque di scarico;
- h. gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- i. gli impianti per la telecomunicazione nonché la produzione e la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi;
- j. le gallerie stradali;
- k. le raffinerie e gli oleodotti per il petrolio greggio;
- l. gli impianti per l'approvvigionamento di gas;
- m. i porti renani;
- n. gli aeroporti nazionali di Ginevra e di Zurigo per il trasporto aereo di merci;
- o. le reti di trasporto e di distribuzione ad alta tensione secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere h e i LAEI compresi gli impianti di produzione di elettricità che alimentano queste reti nonché gli impianti necessari per il loro esercizio;
- p. i centri di calcolo che forniscono servizi ai consumatori finali di cui alle lettere a–o.

² Se in un settore del comprensorio la produzione di energia elettrica di un determinato periodo è superiore al consumo atteso per tale periodo, l'AES può escludere questo settore dai disinserimenti.

Art. 6 Obbligo d'informazione

I gestori delle reti di distribuzione rendono noti i periodi di disinserimento e i settori dei comprensori interessati e informano per tempo i rispettivi consumatori finali e i Cantoni.

Art. 7 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Esecuzione

I Cantoni, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...

² Ha effetto sino al

Commento sul disinserimento di reti elettriche

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave situazione di penuria di elettricità, il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell'energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori).

L'ultima misura di gestione possibile è costituita dai disinserimenti della rete per mantenere l'approvvigionamento elettrico perlomeno a un livello ridotto. La misura consiste nel disinserimento a rotazione di settori di comprensori in tutta la rete elettrica svizzera.

I disinserimenti hanno forti ripercussioni sull'economia e sulla popolazione e comportano notevoli restrizioni. Vi si ricorrerà soltanto una volta esaurite tutte le altre possibilità per mantenere in equilibrio i consumi energetici e la disponibilità di energia e sono intese a evitare un collasso di ampie dimensioni della rete e quindi un blackout.

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

I disinserimenti della rete elettrica costituiscono l'ultima misura di intervento possibile sul piano economico per mantenere l'approvvigionamento di energia elettrica perlomeno a un livello ridotto. La misura consiste nel disinserimento a rotazione di settori di comprensori in tutta la rete elettrica svizzera.

Articolo 2

Secondo l'articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d'intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti norma-

tivi. In questo caso è necessario avvalersi di questa possibilità. Le disposizioni sono inapplicabili soltanto durante il periodo in cui la misura d'intervento è in corso; dal punto di vista giuridico-formale vanno inserite nell'allegato 1 LAP. La modifica dell'allegato è oggetto di un'ordinanza a parte, come è avvenuto già in altri casi (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le direttive di tecnica legislativa della Confederazione.

Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione risultano limitate a seguito di disinserimenti effettuati sulla base della presente ordinanza, i gestori devono poter essere esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). Lo stesso vale per il diritto di accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1 LAEI, non più possibile in caso di disinserimento, così come la capacità di garantire l'obbligo di ritiro e di remunerazione per l'energia elettrica da impianti di produzione di energia secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0).

L'impiego di gruppi elettrogeni d'emergenza è previsto per far fronte alle emergenze, in particolare alle interruzioni di corrente. Da un lato, questo allentamento delle disposizioni è volto a concedere all'economia una certa flessibilità in una situazione già molto difficile (rispetto delle disposizioni di contingentamento senza incidere sulle attività critiche o provocare danni indesiderati a persone, animali e ambiente); dall'altro la produzione di energia aggiuntiva aiuta il sistema nel suo complesso.

Il Consiglio federale può disporre l'inapplicabilità di leggi in contrasto con la legislazione sull'approvvigionamento del Paese. Per lo stesso motivo, può inoltre dichiarare temporaneamente inapplicabili eventuali disposizioni d'ordinanza. Lo scopo della sospensione deve essere quello di prevenire o contenere una situazione di penuria, ad esempio attraverso la produzione o il risparmio di energia elettrica. La legge sull'approvvigionamento del Paese non può essere utilizzata come base per far fronte alle conseguenze di una situazione di penuria o per inquadrarla dal punto di vista giuridico. È quindi ancora da definire se gli obblighi delle imprese legati al servizio universale debbano essere sospesi.

La Posta deve per esempio assicurare per legge una determinata qualità del servizio universale nell'ambito dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale sta ancora valutando se, attraverso l'ordinanza sul disinserimento, le disposizioni pertinenti relative agli obblighi e alla qualità debbano essere se necessario sospese in modo che la Posta non violi tali obblighi in caso di disinserimento della rete. Tuttavia, ciò non significa dare carta bianca alla Posta, che, nonostante eventuali agevolazioni, è comunque tenuta a fare tutto il possibile per rispettare le prescrizioni.

Devono inoltre essere chiarite la possibilità e la necessità di non applicare le disposizioni in altri settori, come quello delle telecomunicazioni o della radiodiffusione

Articolo 3

Affinché i disinserimenti possano essere effettuati, i gestori delle reti di distribuzione interessati in quanto membri dell'OSTRAL e in base alle istruzioni di quest'ultima, hanno elaborato dei piani corrispondenti. A questo scopo i gestori hanno suddiviso le loro reti in segmenti (i cosiddetti settori di comprensori) che possono essere temporaneamente disattivati a distanza. L'OSTRAL assicura che i gestori coordinino i loro piani. La Società di rete nazionale viene informata sui piani previsti.

L'AES fa in modo che, nel quadro dell'elaborazione e del coordinamento dei piani di disinserimento nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori.

I disinserimenti avvengono sulla base di questi piani e devono essere preferibilmente effettuati nei sottoimpianti del livello di rete 4 (trasformatore) o al livello di rete 5 (da 1 kV a 36 kV, rete

a media tensione) in modo che non interessino aree troppo vaste e sia garantito il funzionamento dei livelli di rete 1 e 3 (> 36 kV). Se le condizioni tecniche del livello di rete 5 lo richiedono (p. es. se non è possibile un comando a distanza), in singoli casi è possibile intervenire anche al livello di rete 3. Normalmente questa procedura riguarda le linee a media tensione che partono dalle sottocentrali o dalle sottostazioni e gli utenti collegati a queste linee.

I disinserimenti avranno in ogni caso una durata di 4 ore. A seconda del risparmio di energia necessario, il Consiglio federale può stabilire una durata di reinserimento della rete di 4 o di 8 ore.

Articolo 4

Sulla base dei piani di disinserimento, il settore Energia dispone il momento di inizio dei disinserimenti.

L'OSTRAL assicura che i disinserimenti avvengano in maniera coordinata.


Articolo 5

In caso di disinserimento bisogna poter continuare a mantenere in funzione nella misura del possibile determinate infrastrutture d'importanza vitale. Per questo motivo, se possibile dal punto di vista tecnico, i consumatori finali di cui al capoverso 1, sono esclusi dai disinserimenti.

Le condizioni tecniche per tale esclusione sono soddisfatte se il consumatore è collegato alla rete ad alta tensione (livello di rete 3) o direttamente in un sottoimpianto o in una sottostazione alla rete a media tensione (livello di rete 5).

Anche un settore di un comprensorio (in genere un tratto di linea al livello di rete 5) che fornisce energia prevalentemente ai consumatori finali di cui al capoverso 1 può essere escluso dai disinserimenti. In linea di massima il carico di picco sommato di questi consumatori finali deve essere pari all'80 per cento di quello dell'intero settore del comprensorio o del tratto di linea.

I vari livelli della rete elettrica sono rappresentati nella figura seguente (in analogia con la circolazione stradale):



Fonte: AES

Oltre alle imprese che assicurano l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale, sono esclusi dai disinserimenti anche consumatori finali come gli organi d'istruzione penale e gli stabilimenti penitenziari, il Servizio delle attività informative della Confederazione, le imprese che assicurano l'illuminazione delle gallerie stradali e, per ragioni di pubblica sicurezza e di protezione della popolazione, le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS).

L'AOSS comprende non solo le organizzazioni di primo intervento ma anche, tra l'altro, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e la protezione civile.

Le deroghe riguardanti gli impianti per la telecomunicazione, per la produzione e per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi sono state introdotte affinché questi impianti possano adempiere quanto più possibile il loro mandato di prestazioni previsto dalla legge e dalla concessione e fornire le necessarie informazioni alla popolazione svizzera.

Per il trasporto aereo di merci sono previste eccezioni per gli aeroporti nazionali di Ginevra e di Zurigo. Non figura l'EuroAirport di Basilea-Mulhouse perché l'aeroporto si trova sul territorio nazionale francese e non viene rifornito di elettricità dalla Svizzera. Al fine di garantire un traffico aereo sicuro sono esclusi dai disinserimenti anche il servizio di sicurezza aerea e tutti i servizi connessi.

Sono esclusi anche i porti renani, comprese le infrastrutture dei due porti di Birsfelden e Muttenz, e nello specifico i depositi di carburante, la linea ferroviaria portuale e le chiuse del Reno.

Per garantire l'approvvigionamento energetico sono previste eccezioni per le raffinerie, gli oleodotti per il petrolio greggio, gli impianti per l'approvvigionamento di gas nonché per l'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione e degli impianti di produzione di elettricità.

L'esercizio delle reti di trasporto e di distribuzione (livelli di rete da 1 a 3) e degli impianti di produzione di elettricità che alimentano questi livelli di rete è fondamentale per garantire l'approvvigionamento di elettricità alle zone non interessate dai disinserimenti nonché per ripristinare l'approvvigionamento nelle zone in cui i disinserimenti sono stati effettuati temporaneamente. Per questo motivo, sono escluse dai disinserimenti tutte le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle reti e degli impianti di produzione di elettricità succitati. Vi rientrano per esempio i centri di comando, l'alimentazione esterna di corrente e l'approvvigionamento idrico per le centrali termiche.

I servizi d'importanza vitale menzionati all'articolo 5 devono spesso poter accedere a dati e applicazioni di un centro di calcolo. Per questo motivo vengono citati di nuovo esplicitamente.

Non è invece possibile escludere i consumatori finali nel campo delle derrate alimentari, degli agenti terapeutici e dei trasporti pubblici. Per questi ambiti sarebbe necessario mantenere operative le catene di creazione del valore nel loro insieme, con consumatori finali distribuiti su tutti i settori di un comprensorio. L'attuazione di singole eccezioni, possibili sulla base della topologia della rete in questi settori, non migliorerebbe pertanto la situazione dell'approvvigionamento. Al contrario: una simile deroga trasmetterebbe un falso senso di sicurezza a questi settori e alle imprese che vi operano.

L'AES può inoltre escludere un settore di un comprensorio dai disinserimenti se al suo interno in un determinato periodo la produzione di energia elettrica è superiore al consumo atteso. Questo perché la produzione di energia serve all'esercizio sicuro della rete e contribuisce a far fronte alla crisi.

Articolo 6

I gestori delle reti di distribuzione rendono noti i periodi di disinserimento e i settori dei comprensori interessati e informano per tempo i consumatori finali nonché i Cantoni, ossia i relativi Stati maggiori di crisi. Per evitare danni, ogni consumatore risponde inoltre in prima persona del livello di sicurezza delle proprie apparecchiature. I piani di disinserimento vengono adeguati regolarmente e resi definitivi solo al momento dell'entrata in vigore della relativa ordinanza.

Articolo 7

I gestori delle reti di distribuzione – anche quelli che non fanno parte dell'AES – sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 8

L'esecuzione spetta, per i compiti a loro assegnati, ai Cantoni, al settore Energia e all'AES.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell'articolo 49 LAP.